

**ACCORDO QUADRO**  
**Servizi di traduzione, aggiornamento, revisione e caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento**  
**periodico del sito [visittuscany.com](http://visittuscany.com)**  
**CIG: B1113CCA31**

\*

Il giorno 26 del mese di agosto dell'anno 2024 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

**Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

**Verto Group S.r.l.**, [REDACTED] (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Aggiudicatario**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

**congiuntamente denominate nel prosieguo "Parti"**

**PREMESSO CHE**

in data 11 luglio 2024 si è conclusa con la Determina di aggiudicazione (nostro numero di protocollo 2024/634/S), la procedura aperta, avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice), per l'affidamento dei Servizi di traduzione, aggiornamento, revisione e caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento periodico del sito [visittuscany.com](http://visittuscany.com),

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**PARTE I**

**SOGGETTI E PARTI DELL'ACCORDO QUADRO**

**Art. 1 - Sede e domiciliazione delle Parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e delle relative comunicazioni**

1. La Committente è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Duca d'Aosta n. 9.
2. Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) e delle relative comunicazioni, la Committente indica qui di seguito i propri recapiti:  
- [REDACTED].
3. Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nella presente scrittura.
4. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

**Art. 2 - Ruoli di RUP e DEC presso la Committente**

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è assunto dalla Responsabile dell'Area Comunicazione, Costanza Giovannini (recapito e-mail: [REDACTED]);
2. [REDACTED]

**Art. 3 - Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro presso la Committente**

1. Il DEC, ai fini dell'esecuzione dell'AQ, ha il compito di:
  - redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore l'Ordine (cfr. *infra* Art. 6);
  - verificare la congruità di ogni *Preventivo* redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;

- verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore relativamente ai singoli ordini;
- al termine dell'AQ, redigere il Certificato di regolare esecuzione;
- autorizzare il saldo delle fatture emesse in relazione ai SAL dei vari ordini di cui al precedente punto 3;
- contestare, in forma scritta (cfr. *infra* Art. 16), ogni ritardo/inadempimento dell'Esecutore;
- trasmettere ogni tipo di comunicazione all'Esecutore inerente all'esecuzione dell'AQ.

#### **Art. 4 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore, il [REDACTED], riveste anche il ruolo di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente.
2. L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto, i seguenti recapiti:  
[REDACTED]
3. Il Responsabile del Contratto svolge i compiti di seguito descritti:
  - ricevere l'Ordine per i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e darvi seguito accettandolo;
  - ricevere validamente ogni disposizione di servizio o altra comunicazione che provenga dalla Committente e darvi seguito;
  - curare la corretta e tempestiva esecuzione degli ordini discendenti dal presente AQ;
  - ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
  - al termine dell'AQ sottoscrive per accettazione il Certificato di regolare esecuzione prodotto e trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente.
4. Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'Esecutore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresì il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale dell'Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.
5. Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'AQ, l'Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

## **PARTE II**

### **CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO**

#### **Art. 5 - Oggetto dell'Accordo quadro**

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli Incarichi che dallo stesso accordo quadro discendono.
2. Tali Incarichi possono essere assegnati per l'erogazione dei Servizi di traduzione, aggiornamento, revisione e caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento periodico del sito [visittuscany.com](http://visittuscany.com) come meglio dettagliati al Capitolo 3 del Capitolato.
3. Ciascuno di tali Incarichi assume la veste giuridica di un appalto di servizi (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice).

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro**

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Aggiudicatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo. Tali incarichi hanno, ciascuno, la forma semplificata dell'Ordine e devono intendersi come singoli contratti applicativi (appalti di servizi) dell'Accordo quadro medesimo.
2. Ogni singolo contratto applicativo è stipulato mediante l'apposizione delle firme di ambo le Parti sull'Ordine. Perché sia sottoscritto, l'Ordine è trasmesso per posta elettronica dalla Committente all'Esecutore. Nel caso in cui nell'Ordine siano previsti servizi non quotati in sede di gara, la redazione dell'Ordine è preceduta dalla richiesta - della Committente all'Aggiudicatario - di formulare un preventivo per il corrispettivo dei relativi servizi che dovranno essere eseguiti.
3. In ciascun Ordine sono contenuti i dati elencati qui di seguito:
  - Nome dell'appalto (Ordine n ... - Nome dell'appalto);

- Descrizione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
- CIG specifico dell'Ordine;
- CIG dell'Accordo quadro;
- CUP (qualora presente);
- Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
- Corrispettivo;
- Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
- Termini di fatturazione.

4. L'Esecutore restituisce l'Ordine dopo avervi apposto la sottoscrizione del proprio legale rappresentante (è richiesta la sottoscrizione con firma digitale) e con ciò accetta formalmente i termini e le condizioni descritti nell'Ordine medesimo;

5. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST attende alle formalità relative all'affidamento dell'incarico con la trasmissione di un messaggio di posta elettronica ordinaria contenente il medesimo Ordine sottoscritto digitalmente anche dal Direttore di FST.

6. La Committente non è obbligata a garantire all'Aggiudicatario l'assegnazione di un numero minimo di Ordini. Pertanto, FST non assume alcun obbligo di corrispondere a Verto Group S.r.l. l'intero ammontare dell'Accordo quadro né una porzione predeterminata di tale ammontare e si impegna unicamente a versare all'Aggiudicatario il corrispettivo per ciascun Ordine assegnatogli e da questo poi correttamente eseguito.

#### **Art. 7 - Subappalto e cessione dell'Accordo quadro**

1. Il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice e la cessione totale o parziale del contratto sono vietati.

#### **Art. 8 - Durata e Opzioni**

1. La durata dell'AQ (escluso l'esercizio, riservato alla Committente, delle eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione dei servizi (15 luglio scorso), essendo stato disposto l'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice.

ID	Risultato	Data
R1.1	Aggiudicazione	9 luglio 2024
R1.2	Call conoscitiva	10 luglio 2024
R1.3	Riunione di kick-off di progetto	11 luglio e 28 luglio 2024
R1.4	Stipula dell'AQ	26 agosto 2024
R1.5	Conclusione dell'AQ	24 mesi dalla data di inizio dell'esecuzione dei servizi

2. La durata dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, assegnati durante la sua vigenza, potrà oltrepassare il termine finale dell'Accordo quadro medesimo sino a un massimo di 6 mesi.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante si applica l'art. 121 del Codice.

4. La Committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, alle condizioni stabilite nel presente contratto oppure alle diverse condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

5. L'importo stimato di tale opzione per la proroga è pari a € 188.000,00 oltre IVA.

6. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Esecutore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'Accordo quadro.

7. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le

condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

8. Qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, la Committente può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni previste in questo contratto medesimo. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

9. Il valore globale stimato dell'Accordo quadro è pari ad € 413.600,00 oltre IVA.

### PARTE III CONTENUTI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO

#### Art. 9 - Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro, al netto delle opzioni descritte nel precedente articolo, è pari a € 188.000,00 oltre IVA.
2. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
3. L'importo complessivo dell'AQ è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, sono altresì nulli i relativi costi per la sicurezza.
5. L'IVA è calcolata nella misura del 22% sul valore netto del corrispettivo.
6. Nell'esecuzione dell'AQ, per il computo del corrispettivo dell'Aggiudicatario sono applicati i prezzi unitari indicati nel documento dell'Offerta presentata dall'Aggiudicatario medesimo (**Dettaglio economico** allegato al presente documento contrattuale).

#### Art. 10 - Revisioni dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

#### Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Esecutore e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente al RUP [REDACTED]

- FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment;
- Le fatture dovranno essere intestate a:

**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**Partita IVA e Codice Fiscale 05468660484**

- I termini temporali per l'emissione delle fatture sono indicati in ciascuno dei contratti applicativi del presente Accordo quadro. Nell'oggetto di ciascuna fattura devono essere riportati una sintetica descrizione dei servizi prestati e i codici specificati nell'Ordine (cfr. *supra* Art. 6) al quale le fatture si

riferiscono. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito le informazioni astratte che devono comparire nell'oggetto di ciascuna fattura:

**Ordine n ...\* - Nome dell'appalto\***

**CIG specifico: ...\***

**CIG dell'Accordo quadro: B1113CCA31**

**Codice commessa: \***

**CUP: ...\***

*\* Comunicati di volta in volta nell'Ordine*

- Il saldo delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e, comunque, dopo che FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

#### PARTE IV

#### CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

##### Art. 12 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

1. La sottoscrizione dell'Accordo quadro equivale per l'Esecutore:

- a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

2. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella *lex specialis* della gara di cui è risultato aggiudicatario e nella propria, relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
- le modalità e tempi del servizio.

3. L'Esecutore si impegna a garantire l'immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente.

4. L'Aggiudicatario dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.

5. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1567 c.c.

##### Art. 13 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

1. L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.

2. Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli Ordini (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà assegnargli.

3. Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli Ordini).

4. L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli Ordini che gli verranno eventualmente assegnati da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.

5. Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei "fatti concludenti") il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggia su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È

altresi privo di efficacia giuridica l'atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell'atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano fermi e immutati tra le Parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e firmato dal legale rappresentante della Committente.

6. Per il dettaglio tecnico prestazionale degli obblighi ricadenti sull'Esecutore cfr. Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale.

7. L'Esecutore non può, in via unilaterale, apportare modifiche all'Accordo quadro.

8. FST si riserva la facoltà di imporre la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente Accordo quadro. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni fissate nel presente contratto o alle condizioni diversamente pattuite dalle Parti, mantenendo inalterato il medesimo livello qualitativo/gestionale descritto nella propria Offerta.

#### **Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi**

1. L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

2. Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

#### **Art. 15 - Tutela dei lavoratori**

1. A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto degli obblighi contenuti nelle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

### **PARTE V CLAUSOLE PENALI**

#### **Art. 16 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione**

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Aggiudicatario che abbia determinato:

- un'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro in modo difforme rispetto alle previsioni del medesimo Accordo quadro o alle previsioni contenute nei contratti applicativi di quest'ultimo (parziale inadempimento);
- un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati negli Ordini (ritardo nell'adempimento);
- una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione di un Ordine o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.

2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Aggiudicatario ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.

3. Qualora l'Aggiudicatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:

- in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dal presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno in cui il DEC abbia rilevato il parziale inadempimento;
- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'Ordine o di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, una penale di importo pari

all'1‰ (uno per mille) del valore netto dell'Ordine, rispettivamente, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Aggiudicatario.

4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Aggiudicatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Aggiudicatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.

5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendo l'importo dalle somme dovute da FST all'Aggiudicatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.

6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Aggiudicatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.

9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

10. L'applicazione delle penali non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

## PARTE VI NORME GENERALI E DI CHIUSURA

### Art. 17 – Proprietà intellettuale e garanzie

1. La Committente acquisisce automaticamente la proprietà (in nome proprio o anche per conto delle Istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con la Delibera n. 460 del 4 maggio 2021 )di tutti i testi e i contenuti, comunque denominati e prodotti dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente Accordo quadro e conserva su di essi la titolarità esclusiva del diritto di utilizzo economico e non economico, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. L'Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e/o i software di proprietà, in forma sorgente e/o binaria, e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile all'Aggiudicatario medesimo, ai suoi consulenti e/o subappaltatori, pure se non autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente AQ a qualsiasi causa dovuta.

3. I dati e/o il materiale inviati dalla Committente all'Aggiudicatario per l'esecuzione dell'Accordo quadro sono di proprietà della Committente stessa e potranno essere utilizzati dall'Aggiudicatario solo ed

esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto o, per altre finalità, solo previa condivisione ed espressa approvazione di Fondazione Sistema Toscana.

4. L'Aggiudicatario sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti/condivisi nell'ambito del presente AQ, quando la perdita e/o il danneggiamento siano imputabili al medesimo Aggiudicatario, ai suoi consulenti e/o subappaltatori, pure se non autorizzati da FST. L'Aggiudicatario si impegna a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità in cui dovesse incorrere per la perdita e/o il danneggiamento e/o l'alterazione dei materiali summenzionati, anche successivamente allo scioglimento e/o alla cessazione dell'efficacia del presente AQ, quale che sia la causa dello scioglimento del contratto medesimo.

5. L'Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge realizzata con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ. L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

#### **Art. 18 – Recesso unilaterale**

1. La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dall'AQ stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 123 del Codice.
2. È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.

#### **Art. 19 – Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice, l'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di fideiussione, per un valore pari all'1% (uno per cento) dell'ammontare del presente Accordo quadro, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 106 del Codice.

#### **Art. 20 – Riservatezza**

1. Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per l'esecuzione del presente AQ, informazioni che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.
2. Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:
  - a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
  - b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza FST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di appalto discendente ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a FST.



7. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e appalti.

**Art. 21 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Aggiudicatario**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti con l'applicazione, avvenuta a decorrere dalla data del 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR") - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Aggiudicatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Aggiudicatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Aggiudicatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.

6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Aggiudicatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.

8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:

- restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari

dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l’Aggiudicatario che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l’Aggiudicatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 23 – Sicurezza e obblighi dell’Aggiudicatario**

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene, con l’osservanza della normativa vigente in materia e nel pieno rispetto delle norme comportamentali dettate, in particolare, nelle linee guida del Ministero della Salute.

#### **Art. 24 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva**

1. L’Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L’Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L’Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L’Esecutore manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

#### **Art. 25 - Clausola risolutiva espressa**

1. Qualora l’Aggiudicatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell’articolo precedente, e/o qualora l’Aggiudicatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui, dai controlli svolti dalla Committente, l’Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. del Codice.

#### **Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. è il seguente: **B1113CCA31**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'AQ è risolto di diritto.

**Art. 27 – Oneri tributari e spese contrattuali**

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.

2. L'IVA è a carico di FST.

3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicatario.

**Art. 28 – Foro Competente**

1. Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., l'Aggiudicatario accetta e approva specificamente tutte le clausole contenute negli articoli del presente Accordo quadro sotto elencati: Art. 6 – Modalità di esecuzione dell'accordo quadro; Art. 7 – Subappalto e cessione dell'accordo quadro; Art. 8 - Durata e Opzioni; Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi; Art. 16 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione; Art. 18 - Recesso unilaterale; Art. 28 - Foro Competente.

Firenze – Perugia, 26 agosto 2024

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Vertogroup S.r.l.**  
Il Legale rappresentante  
Emiliano Michele Romeo Nuzzo

Per **Fondazione Sistema Toscana**  
Il Direttore  
Francesco Palumbo